



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 573/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI
AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

(PROC. SANZ. N. 3/DISP/2015)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”, come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modifiche dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 4 febbraio 2000, n. 73, successivamente modificato nel 2006, con il quale è stato adottato il “*Regolamento per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO il “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito *Regolamento sanzioni*), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 65/12/CONS, del 2 febbraio 2012 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014 e dalla delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 257/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Archiviazione alla società CN Poste snc di [omissis], per la violazione dell’art.15 d. lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i.*”, con la quale si è ritenuto di archiviare il procedimento nei confronti della società CN Poste snc di [omissis], ormai sciolta e non più esistente, e di adottare l’atto di contestazione nei confronti dei sig.ri [omissis], soci amministratori e responsabili in solido per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

VISTO l’atto di contestazione n. 3/15/DISP del 29 maggio 2015, recante “*Contestazione ai sig.ri [omissis], già soci amministratori della cessata società CN Poste snc, per la violazione dell’art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261*”, e il verbale di accertamento del 28 maggio 2015 al medesimo allegato, notificati mediante l’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza in data 15 luglio 2015, non essendo andate a buon fine le notifiche mediante servizio postale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la delibera n. 257/15/CONS, del 28 aprile 2015, l’Autorità ha ritenuto di archiviare il procedimento nei confronti della società CN Poste snc, di [omissis], ormai sciolta e non più esistente, e di adottare l’atto di contestazione nei confronti dei sig.ri [omissis], soci amministratori e responsabili in solido per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.

Conseguentemente, con la contestazione n. 3/15/DISP del 29 maggio 2015, è stato avviato il procedimento per il mancato adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per verifiche e i controlli per un totale di € 299,00 (duecentonovantanove/00) per l’anno 2013, sussistendo i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa, nei confronti dei sig.ri [omissis], soci amministratori e responsabili in solido per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.

2. Deduzioni difensive

I sig.ri [omissis], ai quali è stata comunicata la possibilità di esercitare le facoltà di cui all’art. 18, comma 1 della legge n. 689/81 (presentando scritti difensivi e documenti e chiedendo di essere sentiti), hanno inviato una comunicazione pervenuta in data 17 agosto 2015, nella quale non hanno contestato i fatti addebitati - il mancato versamento del contributo dovuto - ma hanno rilevato che la sanzione dovrebbe gravare soltanto sulla società e non sui soci in qualità di persone fisiche.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie, già richiamate nella delibera n. 257/15/CONS del 28 aprile 2015, hanno evidenziato il mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per verifiche e i controlli per un totale di € 299,00 (duecentonovantanove/00) per l'anno 2013.

Come risulta dagli accertamenti svolti e dalla documentazione acquisita (visure camerali e atto di scioglimento della società) i sig.ri [omissis] rivestivano la qualifica di soci amministratori della disciolta società in nome collettivo CN Poste. La responsabilità dei predetti deve essere quindi affermata sulla scorta dell'interpretazione data alla norma di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981 dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 25 novembre 1997, n. 10518), che configura per gli illeciti amministrativi la responsabilità in solido con la società dei soci amministratori, in quanto il socio amministratore ha conoscenza dell'attività sociale e pertanto deve ritenersi responsabile in solido con la stessa per le violazioni amministrative commesse.

Nel merito, pertanto, si ritiene sussistente la responsabilità dei soci amministratori, sig.ri [omissis], in solido con la disciolta società CN Poste snc, per l'omesso pagamento al MISE del contributo annuale per verifiche e i controlli per un totale di € 299,00 (duecentonovantanove/00) per l'anno 2013.

La suddetta responsabilità dei soci amministratori per l'illecito amministrativo commesso dalla società CN Poste snc, di [omissis] deve ritenersi sussistente a far data dal 28 aprile 2015, data di adozione della suddetta delibera n. 257/15/CONS.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini previsti per l'oblazione dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della licenza individuale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza, né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che i sig.ri [omissis], soci amministratori della disciolta società CN Poste snc, sono intervenuti nel procedimento e non hanno effettuato ancora il pagamento contestato.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, alla società CN Poste snc, di [omissis] non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che i due soci amministratori hanno avviato l'attività di operatore postale per costituirsi una concreta opportunità lavorativa. Dopo aver sciolto la società CN Poste snc, i Sig.ri [omissis] non risulta che abbiano più svolto attività nel settore postale.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'anno 2013 nel quale si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che i sig.ri [omissis] già soci amministratori, sono responsabili in solido con la disciolta società CN Poste snc con sede in Napoli, via C. Porzio n. 10, per aver violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del medesimo decreto;

ORDINA

ai sig.ri [omissis], già soci amministratori della società CN Poste snc con sede in Napoli, via C. Porzio n. 10, di pagare in solido fra loro e con la disciolta società la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

ai sig.ri [omissis], già soci amministratori della società CN Poste snc con sede in Napoli, via C. Porzio n. 10, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 573/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del

presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 573/15/CONS*”.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci